

CONVENZIONE

TRA

L'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER E IL COMUNE DI TADASUNI PER L'UTILIZZO IN DISTACCO DI PERSONALE TECNICO

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____, del mese di _____, nella sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier.

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

1) **L'Unione dei Comuni del Guilcier**, con sede legale in SS 131 Km 124, Località Losa - 09074 Abbasanta (OR) e sede operativa: Boroneddu C.F. 90038340957 - P.I. 90038340957, rappresentato dal Sig.: _____, nato il _____ il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Unione medesima che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione del CdA n. ____ del _____;

E

2) **Il Comune di Tadasuni** con sede in Tadasuni, Via S. Michele snc, rappresentato dal Sig.: _____, nato il _____ - P.I.: 00074760950, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/6/2017;

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

PREMESSO

- che l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo, distacco ecc.;
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che attualmente l'Unione dei Comuni non ha proprio personale a tempo indeterminato, non avendo avuto cessazioni per le quali può disporre della relativa capacità assunzionale e in quanto nessun Comune ha provveduto a cedere la propria capacità assunzionale, per cui il personale di cui dispone l'Unione rientra nella tipologia del lavoro flessibile, precisamente a tempo determinato (art. 110, 1° comma del TUEL e in estensione di orario art. 1 comma 557 Legge 311/2004) e si compone di sole n. 4 unità a orario ridotto (n. 1 a 18 ore settimanali e n. 3 a 12 ore settimanali);
- che a seguito della partecipazione al bando dell'istituto per il credito sportivo (ICS) - "Sport missione comune", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 DEL 30/11/2016 sono stati approvati n. 7 progetti nell'ambito de *L'Unione per lo sport - percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni*;

- che l'Unione dei Comuni non dispone di proprio personale in grado di svolgere le funzioni di RUP, per cui è necessario avvalersi della collaborazione del personale tecnico dei singoli Comuni in via del tutto temporanea, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti sullo sport finanziati con mutui del credito sportivo;
- che con nota n. 175, del 09/06/2017, acquisita al ns. Prot. n. 983 del 12/06/2017, è stata inviata richiesta ai Comuni dell'Unione di utilizzo in assegnazione temporanea presso l'Unione dei tecnici dei Comuni;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Tadasuni da parte dell'Unione, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente e per n. 6 ore, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le seguenti esigenze dell'Unione: realizzazione dei progetti sullo sport finanziati con mutui del credito sportivo;

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001, il Comune di Tadasuni acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte dell'Unione, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato

L'Unione dei Comuni ha individuato l'Ing. Francesca Meloni, in quanto il lavoratore interessato occupa il seguente ruolo presso il Comune di Tadasuni – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata dal _____ e fino al _____ per complessivi mesi _____. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.
E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso l'Unione dei Comuni, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 6 (sei) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Eventuale Calendario:

L'Unione potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale, in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da quanto sopra stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il proprio Responsabile, sentito il relativo Responsabile presso l'Unione.

Art. 5 - Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del comune di Tadasuni, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Tadasuni), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione, Ente di utilizzazione.

L'Unione utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Tadasuni con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Art. 6 - Oneri finanziari

Il Comune di Tadasuni, in considerazione della finalità per la quale l'Unione utilizza il dipendente del Comune e preso atto dell'assenza in capo all'Unione di margini di spesa del personale **rinuncia** a far gravare sull'Ente utilizzatore gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato.

Viene fatto salvo, se è in quanto dovuto, l'onere di corrispondere al dipendente utilizzato eventuali rimborsi per spese sostenute in ragione del servizio svolto presso l'Unione dei Comuni.

Il Comune di Tadasuni, al fin consentire il superamento del vincolo finanziario previsto all'articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e in applicazione del principio di paragone fra dati tra loro omogenei, si impegna a cedere all'Unione una quota relativa agli incentivi di progettazione anno 2015 del proprio comune, che andrà a costituire il limite degli incentivi funzioni tecniche anno 2017 che il tecnico del Comune di Tadasuni potrà percepire nell'Unione dei Comuni quale remunerazione del servizio prestato ai sensi della presente convenzione.

Tale operazione viene effettuata senza alcun aumento di spesa tra comune e unione e in modo da applicare la logica dei vasi comunicanti.

Art. 7 - Verifiche inerenti la convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 - Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 10 - Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 - Risoluzione della convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando l'Unione utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di Tadasuni contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso l'Unione o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore.

Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico degli enti sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione dei Comuni del Guilcier

Per il Comune di Tadasuni